



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 46

di data 30/08/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RADDOPPIO CORSIA D'USCITA N. 6 DIREZIONE NORD TANGENZIALE DI TRENTO. DELEGA P.A.T. OPERA S-907. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 384.000,00. OPERA N. 6593. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 28.08.2023 n. 234, esecutiva, la Giunta comunale ha tra l'altro approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Raddoppio corsia d'uscita n. 6 direzione nord tangenziale di Trento" opera 6593, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 384.000,00, come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza

euro 277.530,02

A2) oneri per la sicurezza

euro 18.043,14

sommano

euro 295.573,16

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta

euro 5.200,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)

euro 1.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione:

D1) imprevisti (i.v.a. compresa)

euro 87,65

D2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)

euro 9.000,00

D3) compensi incentivanti indennità tecnica

euro 6.015,46

(oneri contributivi ed erariali compresi)

D4) analisi rischio geologico

euro 781,67

D5) oneri fiscali 22% su A) + B) + D4)

euro 66.342,06

sommano

euro 82.226,84

totale

euro 384.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nella delibera sopra citata si dà atto che la progettazione dell'opera e la realizzazione dei relativi lavori sono oggetto di delega da parte della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 7 della l.p. 26/1993;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce D3) relativa alla costituzione del

pagina 1/5

fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

richiamata la propria determinazione 05.05.2022 n. 23/21 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso la corresponsione del compenso di euro 7.354,70 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) impegnando la relativa spesa, è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata prenotata la somma di euro 226.645,30 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

richiamata inoltre la propria determinazione 10.08.2023 n. 23/41 con cui è stato modificato il gruppo misto di progettazione sopra richiamato a seguito della sostituzione di tecnico interno;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 295.573,16 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 5.200,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 1.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere

aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

attestata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per l'importo di euro 350.000,00 e per l'importo di euro 34.000,00 per effetto della variazione al bilancio 2023-2025 e al D.U.P. 2023 – 2025 approvata con deliberazione consiliare 31.01.2023 n. 13;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 04.08.2023 prot. n. 230744 e di data 04.08.2023 prot. n. 230745;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 28.08.2023 n. 234, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Raddoppio corsia d'uscita n. 6 direzione nord tangenziale di Trento” opera 6593, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 384.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 226.645,30 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 05.05.2022 n. 23/21 di euro 7.354,70 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate

pagina 4/5

in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;

5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B22000720003.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 30/08/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 46	di data 30/08/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. RADDOPPIO CORSIA D'USCITA N. 6 DIREZIONE NORD TANGENZIALE DI TRENTO. DELEGA P.A.T. OPERA S-907. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 384.000,00. OPERA N. 6593. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 1 settembre 2023